Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 90 del 16 aprile 1948

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 aprile 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948, n. 264.

## Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 265.

## Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 266.

## Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 267.

## Riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1948, n. 264.

**Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Il ruolo del personale direttivo e ispettivo della scuola elementare, di cui alla tabella *A* annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 1 della legge 31 maggio 1943, n. 570, e dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, è ulteriormente modificato come appresso:

| Grado | Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 7°<br>8° | Ispettori scolastici . . . . . . | 278 |
| 8°<br>9° | Direttori didattici . | 2110 |
| | | 2388 |

Ai direttori didattici durante la permanenza nel grado 9° è attribuito lo stipendio massimo del grado stesso, e parimenti agli ispettori scolastici, durante la permanenza nel grado 8° è attribuito lo stipendio massimo del detto grado.

Le promozioni dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, rispettivamente al grado 8° e al grado 7°, sono conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che abbiano compiuto quattro anni di servizio rispettivamente nei gradi 9° ed 8°.

Per quanto si riferisce agli ispettori scolastici, il quadriennio di servizio, allo stipendio massimo del grado 8°, viene computato, ai fini di cui al comma precedente, anche se compiuto, in tutto o in parte in qualità di direttore didattico.

Al grado d'ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 8° che abbiano almeno tre anni di anzianità in questo ultimo grado.

Art. 2.

Gli attuali direttori didattici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di ispettori di circolo sono collocati nel grado 8° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione, nel nuovo grado, degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti, con la detrazione di quattro anni.

Agli attuali direttori didattici e ispettori scolastici di circolo viene computata, ai fini della promozione al grado d'ispettore scolastico, l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di quattro anni.

Gli attuali ispettori scolastici capi, gli ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici sono collocati nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione del grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione, con la detrazione di quattro anni. Gli attuali ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici seguono tuttavia nel ruolo degli ispettori gli attuali ispettori scolastici capi.

Gli attuali ispettori scolastici capi conservano *ad personam* tale qualifica.

Art. 3.

Al direttore didattico incaricato della supplenza di una circoscrizione ispettiva, ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, è corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante agli ispettori scolastici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito.

Al maestro elementare, incaricato della supplenza di un circolo didattico, ai sensi del regio decreto-legge di cui al comma precedente, è corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante ai direttori didattici di prima nomina e lo stipendio da lui effettivamente percepito.

Art. 4.

Il presente decreto legislativo avrà effetto a decorrere dal 1° ottobre 1947. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per la sua attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 121. FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 265.

**Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

I periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella classe IV, grado 6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sono rispettivamente fissati in anni 5 e in anni quattro.

Art. 2.

Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, in misura non superiore agli ottanta.

L'assegnazione alla classe I, grado 3°, è disposta secondo l'ordine di anzianità nella classe II, grado 4°.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, nei confronti dei professori attualmente in servizio, con decorrenza dal 1° novembre 1947.

Nella prima applicazione del presente decreto, un quarto degli ottanta posti della classe I, grado 3°, è assegnato ai professori collocati fuori ruolo per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251.

In ogni caso, sessanta dei predetti ottanta posti sono da coprirsi con professori che non si trovino nella condizione di professori fuori ruolo; ed i posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti sessanta, in dipendenza di collocamenti fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano con effetto dal 1° novembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 111. - FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 266.

**Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dal 21 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1947 la scuola di tirocinio, ad orario ridotto, per l'arte ceramica di Caltagirone, è trasformata in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Art. 2.

La scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone è costituita su un'unica sezione, a durata di corso quinquennale.

Art. 3.

Al mantenimento della scuola concorrono il Ministero della pubblica istruzione con un contributo annuo di L. 6.500.000 e il comune di Caltagirone con un contributo annuo di L. 100.000.

Alla fornitura e alla manutenzione dei locali, dell'illuminazione e del riscaldamento, continua a provvedere il comune di Caltagirone.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio è il seguente:

*Personale titolare*:

1) direttore con l'obbligo d'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo *A*, grado 7°);

2) insegnante di disegno a mano libera e professionale (gruppo *A*, grado 10°-8°);

3) insegnante di plastica (gruppo *A*, grado 10°-8°);

4) insegnante di materie letterarie, storia dell'arte e comparazione degli stili (gruppo A, grado 10°-8°);

5) insegnante titolare di chimica ceramica (gruppo *A*, grado 10°-8°);

6) capo d'arte per la decorazione (gruppo *B*, grado 11°-10°);

7) capo d'arte per la formatura e stampatura (gruppo *B*, grado 11°-10°);

8) capo d'arte per la tornitura, smaltatura e forni (gruppo *B*, grado 11°-10°);

9) segretario (gruppo *B*, grado 11°);

10) applicato di segreteria (gruppo *C*, grado 13°);

11) custode stabile;

12) custode stabile.

*Personale non di ruolo*:

1) insegnante incaricato per il costume siciliano: ore 11 settimanali;

2) insegnante incaricato di matematica, scienze e contabilità: ore 14 settimanali;

3) insegnante incaricato di disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e teoria delle ombre: ore 10 settimanali;

4) insegnante incaricato di religione: ore 5 settimanali;

5) sottocapo d'arte per la preparazione delle argille per i forni e per la preparazione del macchinario: ore 42 settimanali;

6) sottocustode aggiunto.

Art. 5.

Il personale insegnante e tecnico di ruolo è nominato a ciascuno dei gradi indicati nell'articolo precedente secondo le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, modificate, per quel che riguarda il personale insegnante, dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217.

Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.

Il personale titolare insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.

Il trattamento economico del personale non di ruolo è quello stabilito dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 e 4 aprile 1947, n. 207.

Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale non di ruolo, tecnico, amministrativo e di servizio è valido anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 6.

Fintantochè non verranno emanate nuove disposizioni di carattere generale sul funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo degli istituti e delle scuole d'arte, la scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone funzionerà secondo le norme di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e del relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 e relative estensioni e modificazioni.

Art. 7.

Restano acquisiti al bilancio della scuola i contributi attualmente erogati da Enti e privati.

Art. 8.

Con successivo provvedimento saranno emanate, di concerto col Ministero del tesoro, le disposizioni per l'inquadramento nel nuovo organico del personale ora in servizio presso la scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Gonella — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *aprile* 1948
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 123. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 267.

**Riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e IV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di cui alla tabella *A* annessa al regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal ruolo di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A* e al 12° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 3.

Salvo l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima attuazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, di gruppo *C* e del personale subalterno, saranno banditi, con la osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

I concorsi per il gruppo *A* e per il gruppo *C* si svolgeranno per esami; quelli per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.

Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonchè gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

Il contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà ridotto di tante unità quante saranno quelle che, per effetto dei concorsi di cui al presente articolo, conseguiranno la sistemazione in ruolo.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 1, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, e sono ripristinate le tabelle organiche degli ispettori centrali per la istruzione media e per l'istruzione elementare, approvate con i regi decreti 1° luglio 1933, n. 786, 6 giugno 1940, n. 684 e 9 febbraio 1942, n. 29.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *aprile* 1948

*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 122. — FRASCA

TABELLA.

CARRIERA AMMINISTRATIVA

(*Gruppo A*)

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 8 |
| 5° | Ispettori generali | 21 (1) |
| 6° | Direttori capi divisione | 50 |

(1) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Ispettori superiori | 16 (1) |
| 7° | Capi sezione | 50 (1) |
| 8° | Consiglieri | 65 |
| 9° | Primi segretari | 80 |
| 10° | Segretari | 90 |
| 11° | Vice segretari | |
| | | 380 |

(1) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

CARRIERA D'ORDINE

(*Gruppo C*)

| Grado | Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 32 |
| 10° | Primi archivisti | 80 |
| 11° | Archivisti | 130 |
| 12° | Applicati | 178 |
| 13° | Alunni d'ordine | 40 |
| | | 460 |
| 10° | Assistente per la vigilanza | 1 |

PERSONALE SUBALTERNO

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Commessi capi | 1 |
| Primi commessi | 8 |
| Commessi e uscieri capi | 90 |
| Uscieri | 100 |
| Inservienti | 41 |
| | 240 |

PERSONALE TECNICO SUBALTERNO

| Denominazione | Numero dei posti |
|---|---|
| Capi agenti tecnici | 1 |
| Agenti tecnici | 10 |
| | 11 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GONELLA

*Il Ministro per il tesoro*
DEL VECCHIO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4105974) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.